



## **Titolo**

Sospensione e/o interruzione della forza esecutiva della decisione

## **Descrizione**

Non costituisce motivo di sospensione e/o di interruzione della forza esecutiva della decisione della CAE LND e/o del TFN-SVE il semplice ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport proposto dalla società obbligata ad eseguire il pagamento in favore del proprio tesserato, in merito al quale l'organo adito non si sia ancora pronunciato.

Nel caso di specie, ritenuto il mancato pagamento di quanto dovuto dalla società al tesserato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione che ne aveva affermato l'obbligo, sono stati sanzionati con l'inibizione di mesi 6 (sei) il Presidente rappresentante legale della società deferita e quest'ultima con la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

35/TFN/2024-2025/A

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Fedeli V.

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS; art. 94 ter, comma 5, NOIF; art. 31, commi 6 e 7, CGS.

## **Provvedimenti**

**Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 90/TFN del 5.11.2024 - (Pietro Paoella e NF Ardea Calcio (ora ASD Team Nuova Florida 2005) - Reg. Prot. 76/TFN-SD)**